

LA PRENOTAZIONE DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2023

L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta, c.d. “Bonus pubblicità” connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente:

- l’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, ha esteso l’agevolazione:
 - agli enti non commerciali;
 - alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”;
- con il DPCM n. 90/2018, sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6900” da utilizzare nel mod. F24.


Va inoltre evidenziato che:

- per il 2020:
 - l’art. 98, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente);
 - l’art. 186, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha aumentato la predetta percentuale al 50% ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
- **per il 2021 / 2022:**
 - la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati**, per le sole “campagne pubblicitarie” **su giornali quotidiani / periodici**;
 - l’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto che la **misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV**. Per entrambe le annualità il credito d’imposta è calcolato nella misura del **50% del valore degli investimenti** effettuati e **non è (più) richiesto l’incremento minimo dell’1%** dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente;
- **dal 2023**, nell’ambito del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”:
 - è ripristinato il **regime agevolativo ordinario** (credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati) e il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere al bonus;
 - non sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.

PRENOTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 2023

Come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo **1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un’istanza da inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) utilizzando l’apposito modello.

Pertanto, **per il 2023**, la “**Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) **va presentata dall’1.3 al 31.3.2023**.



La determinazione del credito d’imposta spettante è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere comunicati con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. La “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**” nel 2023 **va inviata dal 9.1 al 9.2.2024**.